

BILANCIO

La rilevazione delle “passività potenziali” nel bilancio d’esercizio

di **Fabio Landuzzi**



Il Principio contabile **Oic 31**, al par. 5, definisce “**Fondi per rischi**” le voci che rappresentano “*passività di **natura determinata** ed **esistenza probabile**, i cui **valori sono stimati**””; sono quindi rilevate nei Fondi per rischi le “*passività potenziali connesse a **situazioni già esistenti alla data di bilancio**, ma caratterizzate da uno **stato d’incertezza** il cui esito dipende dal verificarsi o meno di uno o più eventi in futuro*”.*

Il **Documento di ricerca della Fondazione Nazionale dei Commercialisti** del 14 ottobre 2019 affronta la materia delle **passività “potenziali”** nel bilancio d’esercizio, a partire dalla individuazione degli **elementi che connotano l’allocazione di una posta nell’ambito dei fondi rischi** iscritti nel bilancio d’esercizio.

Precisamente, essi sono:

- la **natura determinata** del debito,
- l’**esistenza certa o probabile** del debito, da valutare alla data di chiusura dell’esercizio.

Il richiamo non può che andare poi al par. 10 dell’Oic 31, il quale indica che le **passività** connesse a “**potenzialità**” si riferiscono a quelle “***situazioni già esistenti alla data di bilancio**, ma con esito pendente in quanto si risolveranno in futuro*”.

A sua volta, la “potenzialità” é definita dal **par. 9 dell’Oic 31** come quella “**situazione**”, “**condizione**” o “**fattispecie esistente** alla data di bilancio”, caratterizzata da uno **stato d’incertezza** in conseguenza del quale solo il verificarsi o meno di un **evento futuro** potrà determinare il concretizzarsi di quella perdita che, appunto, rappresentata allo stato dei fatti una **passività “potenziale”**.

In questo contesto, assume importanza centrale la **tripartizione** indicata al **par. 12 dell’Oic 31**, la quale è riferita all’**evento a cui si collega la passività potenziale**. Perciò, volgendo lo sguardo

al **grado di realizzazione dell'evento** futuro negativo, lo stesso può essere qualificato come:

- “**probabile**”, quando l'accadimento è ritenuto **più verosimile del contrario**, e la passività è meritevole di iscrizione nel fondo per rischi;
- “**possibile**”, quando dipende da una circostanza che può o meno verificarsi, così che il **grado di accadimento dell'evento è inferiore al probabile**, ossia vi è una ridotta probabilità di realizzazione; della passività deve essere data **informativa in Nota integrativa**;
- “**remoto**”, quando l'evento ha “**scarsissime possibilità**” di verificarsi, oppure potrà realizzarsi solo in situazioni eccezionali.

Ebbene, ai sensi del par. 27 dell'Oic 31 **non può essere iscritto un fondo per rischi quando:**

- la posta ha natura di **rettifica di una voce dell'attivo**;
- lo stanziamento è diretto a coprire **rischi generici** e non é riferibile a situazioni e condizioni che alla data di bilancio possono originare una passività;
- **l'evento** che genera la passività **si è verificato dopo la chiusura dell'esercizio** ed è collegato a situazioni che non erano già in essere alla data di riferimento del bilancio;
- la passività potenziale **non è determinabile** se non in modo **aleatorio ed arbitrario**, e perciò la perdita potenziale non é stimabile con un accettabile grado di attendibilità, neppure in termini di intervallo di valori;
- si tratta di **passività giudicate solo “possibili” o “remote”**.

Una questione non sempre agevole da risolvere riguarda poi il rapporto fra i **fatti successivi alla chiusura dell'esercizio** (si veda l'Oic 29) e la rilevazione del **fondo rischi nel bilancio dell'esercizio precedente**.

Il tema, si ricorderà, è stato oggetto di un chiarimento pubblicato da parte dell'Oic nella **newsletter di febbraio 2018**.

Era stato chiesto di chiarire se i fatti successivi alla chiusura dell'esercizio richiedessero di modificare:

1. solo la **stima dei valori esistenti** alla chiusura del bilancio precedente; oppure
2. di **riclassificare le poste di quel bilancio** (da fondo a debito).

Un **esempio** può essere **la definizione, dopo la chiusura dell'esercizio, di una causa legale** già in essere alla data di bilancio.

Ci si domanda se, in questo caso, la società, oltre ad **aggiornare la stima del fondo rischi**, sia tenuta a **riclassificare tale fondo come debito** nel bilancio dell'esercizio precedente.

L'Oic ha precisato che, in forza dei precetti dell'Oic 29 e in conformità al postulato della **competenza**, in queste circostanze è **necessario modificare i valori della passività iscritta in**

bilancio; il fatto successivo non deve invece portare all'iscrizione in bilancio di un debito che giuridicamente è sorto solo nell'esercizio successivo.